



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

NONA SEZIONE CIVILE

Composta dai magistrati, Dott.

Eugenio Forgillo - Presidente estensore

Francesco Notaro - Consigliere

Natalia Ceccarelli - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello, iscritta al R.G. degli affari civili contenziosi n. 3005/2020, avverso la decisione n. 4659/2020 del Tribunale di Napoli in data 03.07.2020, recante R.G. n. 1977/2015, nell'ambito del procedimento di quell'ufficio, vertente

TRA

_____ s.r.l. (c.f. ---) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv. ---- (c.f. ----), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec

Appellante

Contro

----- (c.f. QRNNNZ63R65F839M), rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Chiaro (c.f.-), elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec -----

Appellate/appellanti incidentali

nonché



Condominio in Napoli - --) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. -----), elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec -

Appellato/Appellante incidentale

Nonché

-Assicurazioni s.p.a. (c.f. --2), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv-), elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec -

appellata

RAGIONI DI FATTO

1. ----- intraprendevano un procedimento di istruzione preventiva cui all'art. 696 c.p.c.

Successivamente, esse agivano in giudizio contro il Condominio sito in Napoli alla via - _____ chiedendone la condanna in forma specifica al ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento dei danni ulteriori, mentre in via subordinata chiedevano la condanna al risarcimento dell'intera lesione per equivalente.

Le attrici esponevano come la loro proprietà, situata al VI e ultimo piano, int. 14, facente parte dello stesso condominio convenuto, subiva una serie di danni in occasione della ristrutturazione straordinaria del fabbricato, approvati con delibera condominiale del 25.01.2011 ed effettuati nell'anno 2011 dalla -----

In particolare, i pregiudizi venivano descritti come *“un abbassamento dell'altezza del proprio appartamento, nelle stanze interessate al rifacimento del solaio di copertura; la difformità delle varie quote dell'appartamento rispetto allo stato pregresso; lesioni nelle varie pareti dell'appartamento; totale mancanza d'isolamento termico dei nuovi impalcati; mancata conformità dei nuovi lucernari dell'appartamento rispetto a quelli preesistenti; l'omessa tinteggiatura degli ambienti interni”*.

Commentato [EF1]: La frase non è logicamente collegata con la successiva se non dici per quale motivo e contro chi...



Si costituiva con comparsa di risposta il Condominio, opponendosi alle ragioni delineate e contestando i risultati a cui giungeva il consulente tecnico; chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio l'impresa appaltatrice, ritenendola unica responsabile.

Costru_____ si costituiva a sua volta con comparsa di risposta, eccependo il difetto di procedibilità della domanda, e nel merito l'infondatezza sia delle pretese attoree sia delle prospettazioni del Condominio; richiedeva in ogni caso di essere manlevata da _____ Assicurazioni s.p.a.

Quest'ultima si costituiva chiedendo il rigetto delle richieste delle attrici e del Condominio, nonché della domanda di manleva, eccependo l'intervenuta prescrizione della garanzia, decorrendo il relativo termine dalla proposizione del giudizio di ATP; inoltre, esponeva il mancato adempimento dell'onere vertente in capo all'assicurato di avvisare l'assicuratrice tempestivamente, ed infine l'assenza di copertura assicurativa dei danni lamentati da parte attrice.

Nelle more del giudizio decedeva la _____ ed il processo proseguiva su iniziativa dell'erede _____, già parte del giudizio.

Interveniva in giudizio _____, quale acquirente dell'immobile sopra individuato, come da atto di compravendita allegato alla comparsa del 27.12.2019 a rogito del notaio G. F. di Aversa (_____), concludendo adesivamente per l'accoglimento della domanda attorea.

2. Il Tribunale disponeva lo svolgimento di una nuova CTU; successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, disponeva l'introito in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale così statuiva:

1. *“condanna il Condominio _____ in solido con la Costruzioni , in p.na der rispettivi rapp.ti legali p.t., al ripristino dello status quo ante dell'immobile sito in sito Napoli alla ultimo piano, int. 14 (composto da tre vani oltre accessori, riportato al NCE di-----), attualmente in proprietà della parte intervenuta -----, mediante sostituzione del solaio con nuovo impalcato, impostato a una quota tale da ripristinare l'originaria volumetria, pari a metri 3,80, con conseguente eliminazione di avvallamenti sulla superficie ribassata,*



seguendo le prescrizioni contenute nella ctu in atti, a firma dell'ing. V., e nei relativi allegati;

2. *condanna il Condominio in Napoli -----in solido con la ----- srl, in p.na dei rispettivi rapp.ti legali p.t., in favore della parte attrice al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 4835,00 per compensi ed € 545,00 per spese vive, oltre accessori, se dovuti, come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;*
3. *Pone a carico del Condominio in Napoli alla via , in per.na dell'amm. p.t., e della ---- -- srl, in p.na del legale rapp.te p.t., le spese ctu come già liquidate;*
4. *compensa le spese processuali tra il Condominio in Napoli a, in per.na dell'amm. p.t., e la -----srl, in p.na del legale rapp.te p.t.;*
5. *dichiara infondata l'istanza di manleva proposta dalla ----- srl, in per.na del legale rapp.te p.t. nei confronti della --- Ass.ni spa, in per.na del legale rapp.te p.t., e per l'effetto la rigetta;*
6. *condanna la ----- srl, in per.na del legale rapp.te p.t., a pagare in favore della ----- Ass.ni spa, in per.na del legale rapp.te p.t., le spese processuali che si liquidano in € 4.835,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali al 15%, e accessori, se dovuti, come per legge”.*

In sintesi, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda delle attrici, rilevando l'indebito abbassamento dell'altezza del loro immobile, per cui il solaio di copertura sarebbe stato collocato ad una quota inferiore rispetto a quella precedente, ritenendo responsabili solidalmente ed egualmente secondo la regola dell'art. 2055 c.c. il Condominio committente e l'impresa appaltatrice; relativamente a quest'ultima veniva rigettata la domanda di manleva in quanto prescritto il diritto di garanzia.

3. Avverso tale decisione proponeva appello con atto di citazione notificato alle controparti Costruzioni Meridionali al fine di ottenere la riforma integrale della sentenza di primo grado, e in via subordinata l'accoglimento della richiesta di manleva rigettata dal Tribunale.

Nei suoi motivi l'impugnante contestava la sentenza appellata nella parte in cui **si** rilevava la responsabilità dell'impresa appaltatrice, sostenendo di essere mera esecutrice delle disposizioni progettuali del Condominio rese per il tramite del direttore dei lavori. Inoltre, **si** contestava la ritenuta prescrizione della garanzia assicurativa, non potendo avere



l'instaurazione del procedimento di istruttoria preventiva (di cui all'art. 696 c.p.c.) l'effetto di far decorrere il termine della prescrizione nei confronti dell'appaltatrice.

Si costituiva con comparsa di risposta ed **appello incidentale** il Condominio, eccependo l'inammissibilità del gravame principale, opponendosi alle ragioni di controparte e chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.

Nei motivi il Condominio censurava la pronuncia del Tribunale che rilevava l'abbassamento del solaio dell'ultimo piano dell'edificio, e quindi dell'altezza del soffitto dell'appartamento delle appellate. In subordine, impugnava il mancato riconoscimento dell'esclusiva responsabilità dell'appaltatrice in quanto l'abbassamento sarebbe una scelta tecnica della Costruzioni Meridionali in fase esecutiva.

Si costituivano a loro volta ----- e ----- con comparsa di risposta ed **appello incidentale**, opponendosi alle ragioni delle controparti, e domandando la riforma della decisione di primo grado limitatamente all'omessa condanna alle spese sopportate per il procedimento di ATP.

Infine, si costituiva con comparsa di risposta Assi.ni spa, chiedendo il rigetto della domanda di manleva formulata dall'impresa assicuratrice.

Rigettata la richiesta di sospensiva, era svolta l'udienza di trattazione del 02.12.2025, mediante il deposito in telematico di note scritte di tutte le parti, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; in seguito veniva riservata la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti a partire dall'ordinanza del 09.12.2025.

RAGIONI DI DIRITTO

4. Preliminarmente, devono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità sollevate in quanto tutte le impugnazioni rispettano i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che *“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questione e dei punti contestati dalla sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragione addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”* (Cass., SS.UU., n. 27199/2017).



Al riguardo, rileva questo Collegio come gli appellanti non abbiano ommesso di indicare le ragioni per cui debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, deducendo elementi di critica sufficienti per individuare la questione ed i punti contestati dalla sentenza impugnata, ciò anche previa trascrizione dei punti non condivisi e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua delle circostanze richiamate, imporrebbero una diversa decisione.

5. Deve darsi atto del passaggio in giudicato della decisione del Tribunale che rigettava le richieste di risarcimento diverse da quella relativa all'abbassamento del solaio, ossia le domande circa il danno da infiltrazione, fessurazione e lesioni strutturali dell'immobile.

6. In primo luogo, bisogna trattare del motivo di gravame con cui il Condominio prospettava l'assenza del danno, esponendo come non si sarebbe verificato alcun abbassamento dell'altezza del soffitto. A fondamento di tale ricostruzione l'appellante prospettava come i muri perimetrali del fabbricato non fossero stati accorciati in altezza, per cui logicamente non poteva essere stato abbassato neanche il solaio.

Inoltre, si eccepiva come neanche i consulenti tecnici avrebbero avuto contezza della situazione precedente, non potendo così verificare la riduzione dell'altezza del solaio. Infine, deducevano che le opere fossero state realizzate con le attuali tecniche costruttive secondo quanto richiesto dall'arte e dai canoni di sicurezza, per non cui non potrebbe ritenersi configurata alcuna lesione.

Il motivo è privo di pregio e va respinto.

È opportuno richiamare quanto affermato dai consulenti; in particolare, così dichiarava il secondo CTU *“l'accesso eseguito sul lastrico di copertura, ha evidenziato la presenza della c.d. “vasca” in corrispondenza della porzione di solaio di proprietà attorea e di lucernai. In entrambi i casi, poichè le opere realizzate non risultano eseguite secondo le regole dell'arte - in quanto la prima situazione provoca un cattivo smaltimento delle acque meteoriche e la seconda una inefficace tenuta stagna alla pioggia battente”*.

Lo stesso CTU confermava i rilievi svolti dal precedente consulente, richiamando la prima relazione tecnica in cui veniva precisato che il valore della differenza tra il vecchio solaio posto a quota 3.80 ed il nuovo solaio necessariamente sostenuto dalle travi IPE 220 impostate a quota 3.65 risulta essere pari a 15 cm, cui bisogna aggiungere lo spessore del controsoffitto, per una differenza totale di 23 cm.



Ciò posto, non è dubitabile dell'abbassamento del solaio, non avendo fornito l'appellante ragioni per discostarsi dalle conformi conclusioni dei consulenti.

Tale considerazione non può essere rilevata in dubbio dalla circostanza che non fossero note con precisione le misure dell'immobile prima della ristrutturazione. Sul punto il primo consulente chiariva come, pur non potendosi avere un riscontro certo della situazione precedente a causa della mancanza dei documenti catastali, fossero utilizzabili come metro di paragone in considerazione il valore indicato dallo stesso direttore dei lavori (ing. Romeo); consegue che le rilevazioni del CTU trovano un fondamento in quanto dichiarato dallo stesso rappresentante del Condominio nella gestione della ristrutturazione.

Infine, come già rilevato, le opere realizzate non venivano eseguite secondo le regole dell'arte, così come rilevato dai due consulenti e contestato in modo soltanto generico nel gravame, risultando pertanto necessario il rifacimento del solaio, ad onta di quanto asserito nell'impugnazione.

7. Nelle rispettive impugnazioni Costruzioni Meridionali e il Condominio contestavano la responsabilità solidale ed eguale riconosciuta dal giudice di prime cure, ritenendo esclusivamente responsabile la controparte; la prima sosteneva di essere stata mera esecutrice del progetto affidatole dal direttore dei lavori per conto del Condominio, mentre quest'ultimo esprimeva come non fosse indicato nel progetto l'abbassamento del solaio.

Le doglianze del committente risultano generiche, in quanto non vi è contestazione specifica della sentenza di primo grado circa il rilievo che l'opera fosse stata delineata dal direttore dei lavori. In particolare, il Tribunale riportava in motivazione parte del testo del contratto stipulato dalle parti, nella parte in cui era previsto che l'appaltatrice si impegnava ad eseguire il progetto e le prescrizioni del direttore dei lavori.

Ancora, in primo grado il Giudice, nell'esaminare la documentazione della comunicazione intervenuta tra committente, appaltatrice e direttore dei lavori, rilevava che in una mail veniva richiesta la copia del progetto originale al Romeo (direttore dei lavori), circostanza che conferma la predisposizione del progetto da parte del direttore dei lavori. Sul punto, il Condominio non provava né allegava alcun elemento utile a porre in dubbio quanto rilevato, né risulta dimostrata l'esistenza di un diverso progetto imputabile all'appaltatrice.

Consegue non potersi escludere la responsabilità del Condominio quale mandante dell'opera pianificata da un progettista incaricato.



Quanto invece alla Meridionali Costruzioni si deve innanzitutto richiamare la CTU secondo cui *“A beneficio di chiarezza va tuttavia premesso all’ill.mo G.U. che l’”abbassamento” lamentato non è da intendersi come una problematica provocata da una sofferenza statica ma, bensì, una mera conseguenza di un errore progettuale e/o costruttivo”*, che dunque prospetta almeno astrattamente un concorso di responsabilità.

L’appaltatrice esponeva di aver dato mera esecuzione al progetto del direttore dei lavori, dovendo quindi andare esente da colpa.

La doglianza è infondata e deve essere respinta.

Nell’adempire agli obblighi contrattuali l’appaltatore è tenuto ad eseguire la prestazione in modo soddisfacente per il creditore secondo quanto pattuito, non potendo prescindere dall’osservanza dei canoni di diligenza e buona fede richiesti per qualunque professionista che svolga la propria attività. Non può ritenersi del tutto adempiuta l’obbligazione da parte del debitore che non agisca pienamente nell’interesse del creditore, dovendosi quindi pretendere dall’appaltatore di far uso delle competenze professionali per agevolare il perseguimento dello scopo prefissato dal committente nei limiti dell’esigibile e apprezzabile sacrificio, e se del caso proporre eventuali modifiche o integrazioni all’iniziale richiesta.

Sul punto giova riportare il condivisibile orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui *“L’appaltatore ha l’obbligo di realizzare l’opera oggetto del contratto a regola d’arte, poiché “In tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all’appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l’opera a regola d’arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell’attività esercitata, onde soddisfare l’interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l’appaltatore risponde dei vizi dell’opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l’appaltatore a proprio mero “nudus minister”, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico” -così Cass. n.1981/2016-*.



Consegue che “L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” -così Cass. n.23597/2017; cfr., in termini, Cass. n.777/2020-. Ancora di recente questa Corte ha ribadito, con l'ordinanza n.27526/2024, che “L'appaltatore è responsabile dei danni occorsi a terzi in conseguenza dell'esecuzione di opere poste in essere in conformità a un progetto o a direttive del committente palesemente errate, salvo che dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo” (Cass. civ. sentenza n. 10231/2025 del 18/04/2025).

Nel caso di specie l'appaltatrice non ha dimostrato né di aver segnalato errori e incongruenze, né di aver manifestato il proprio dissenso rispetto al progetto, non adempiendo così agli obblighi accessori che sorgono in capo al debitore.

Alla luce di tutto quanto esaminato, il motivo deve essere respinto, e non essendo stati offerti elementi utili a discostarsi dalla sentenza di primo grado deve anche confermarsi la pari corresponsabilità del Condominio e di Costruzioni Meridionali secondo la regola generale dell'art. 2055 c.c.

8. circa la manleva

Occorre analizzare la doglianza relativa al rigetto della domanda di garanzia dell'impresa appaltatrice nei confronti di ----- in quanto il primo Giudice riteneva prescritto il relativo diritto essendo intervenuta la notifica del ricorso di cui all'art. 696 c.p.c. nei confronti di ----- in data 10.05.2012, mentre la chiamata in giudizio dell'assicurazione risaliva al 07.12.2015.

Secondo l'appaltatrice appellante la notifica del ricorso per lo svolgimento di accertamento tecnico preventivo non integrerebbe un atto idoneo a far iniziare il decorso del termine previsto dall'art. 2952 c.c.



Quest'ultima norma prevede un termine di prescrizione breve, ed individua quale *dies a quo* della prescrizione il giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; questa generica norma deve essere interpretata nel senso che nell'assicurazione contro i danni la prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui si è verificato l'evento lesivo, ma dalla richiesta di risarcimento rivolta al danneggiante. Tale logica trova fondamento nella *ratio* del rapporto assicurativo, dove ciò che rileva è appunto la domanda (stragiudiziale o giudiziale) di riparazione dei danni nei confronti dell'assicurato, potendo altrimenti essere aggirata la garanzia per cui si versa il premio.

Ciò premesso, deve valutarsi se il ricorso promosso dalle danneggiate per ottenere un mezzo di prova prima dell'instaurazione del giudizio costituisca atto idoneo a determinare la decorrenza della prescrizione.

A tal proposito giova richiamare il principio di diritto delineato dalla Corte di Cassazione, secondo cui *"In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. decorre dal giorno in cui il terzo ha promosso l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato e non dalla precedente domanda di accertamento tecnico preventivo"* ([Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 11581 del 15.06.2020](#)).

In maniera simile si sosteneva come *"In tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento"* ([Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2971 del 31.01.2019](#)).

Viste le coordinate ermeneutiche appena descritte deve darsi luogo alla riforma della sentenza del Tribunale, dovendosi ritenere pienamente operante la copertura assicurativa; dunque,



UnipolSai sarà obbligata alla manleva per il pagamento della quota del risarcimento cui è tenuta l'impresa appaltatrice.

9. sull'appello di -----

Le appellanti proprietarie dell'immobile di cui si tratta proponevano appello limitatamente all'omessa condanna delle controparti alle spese di tale procedimento.

L'appello è fondato, e pertanto deve essere conseguentemente riformata la prima sentenza.

Le spese di lite sopportate dalla parte che chiede un accertamento preventivo volto a scongiurare l'impossibilità di svolgerlo successivamente per il modificarsi dello stato dei luoghi devono rimanere in capo alla parte soccombente in applicazione del principio di causalità, essendosi peraltro già in quella sede manifestato la sussistenza del danno, e potendo costituire il fondamento per una risoluzione stragiudiziale della controversia.

Quanto rilevato trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, che chiarisce come *"Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto"* (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. [14268](#) del 08/06/2017).

Ciò posto, deve disporsi la condanna di Condominio e di ----- (per essa l'Assicurazione) delle spese liquidate (secondo i criteri tra poco meglio chiariti) in euro 2.350,00.

10. sulle spese di lite per i due gradi di giudizio

Alla luce della riforma parziale della sentenza di primo grado occorre applicare il principio espansivo interno, per cui deve modificarsi il capo della pronuncia del Tribunale relativa alle spese tra assicurazione spa e -----, dovendo l'assicuratrice essere condannata al pagamento delle spese di lite nei rapporti tra le parti, nonché a manlevare ai sensi dell'art. 1917 co. 3 c.c. l'impresa appaltatrice per le spese di lite da pagare in favore delle ----- per cui viene condannata; quanto detto vale anche per il presente grado.

Quanto alle spese del presente grado di giudizio sussistono i presupposti per applicare i principi di causalità e soccombenza, con condanna del Condominio e di -----, al pagamento delle spese di processuali, che si quantificano secondo i parametri



di legge stabiliti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 per il valore di causa assegnato (secondo il criterio del *disputatum*) rientrante nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 in misura corrispondente ai valori tariffari medi.

Devono infine compensarsi i rapporti tra tutte le altre parti.

Con riferimento al presente grado, il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi specifici non soltanto per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche per la fase istruttoria.

Infatti, il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).

Ai sensi dell'art. 13 del T.U.S.G. il Condominio è esposto al pagamento del doppio contributo unificato, in ragione del rigetto dell'impugnazione.

Infine, le spese di lite a favore della -----e della ----- devono attribuirsi al procuratore Giuseppe Chiaro dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte di Napoli, Nona sezione civile

Definitivamente pronunciandosi sugli appelli proposti da ----- s.r.l., Condominio in Napoli alla via S. ---- -, - e ----- nei reciproci confronti e contro - Assicurazioni s.p.a. avverso la sentenza in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione così statuisce:

1. rigetta l'appello incidentale di Condominio in Napoli alla -----;
2. accoglie l'appello di -----r.l. limitatamente al motivo concernente l'operatività del contratto assicurativo;
3. per l'effetto condanna -Assicurazioni s.p.a. a manlevare ----- s.r.l. per tutte le somme da pagare nell'adempire al comando giurisdizionale di esecuzione in forma specifica emesso dalla sentenza di primo grado,



nonché di tutte le spese di lite del presente grado e del primo grado sopportate da -----
----- s.r.l.;

4. accoglie l'appello incidentale promosso da ----- e -----;
5. per l'effetto, condanna in solido -----, Condominio in Napoli ----- al pagamento delle spese di ATP quantificato in euro 2.350,00;
6. condanna ----- s.r.l., Condominio in Napoli alla-----al pagamento in solido delle spese del presente grado di giudizio in favore di ----- e ----- per euro 6.000,00 oltre spese forfetarie, iva e cpa se dovute, e se pagato quanto versato per il contributo unificato, con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
7. condanna----- Assicurazioni s.p.a. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di ----- s.r.l. per euro 6.000,00 oltre spese forfetarie, iva e cpa se dovute, e se pagato quanto versato per il contributo unificato, mentre per il primo grado al pagamento euro 5.000,00 oltre spese forfetarie, iva e cpa se dovute, e se pagato quanto versato per il contributo unificato;
8. compensa le spese tra tutte le altre parti;
9. dichiara Condominio in Napoli-- - esposto al pagamento del doppio del contributo unificato dovuto per la proposizione del gravame incidentale.

Così deciso nella camera di consiglio del 03.03.2026.

Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del m.o.t. Dott. Giacomo Corrado.

Dott. Eugenio Forgillo,

Presidente estensore

